

Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 11-2963

L.R. 23/2015, art. 8, comma 1. Fondazione Ospedale Civico di Dogliani - Sacra Famiglia con sede in Dogliani (CN). Proroga in parziale sanatoria del Commissario straordinario.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Con D.D. n. 422 del 14/12/2004, adottata dal Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale - Direzione regionale Politiche Sociali, è stata riconosciuta l'idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato della Fondazione Ospedale Civico di Dogliani - Sacra Famiglia con sede in Dogliani (CN) (nel seguito: Fondazione), già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, denominata Presidio Sanitario Assistenziale "Ospedale Civico di Dogliani", ed è stato, contestualmente, adottato lo statuto proposto dalla Fondazione medesima.

Lo statuto vigente della Fondazione individua, agli articoli 5 e 6, gli scopi istituzionali dalla stessa perseguiti, quali, tra gli altri *"perseguire finalità socio-sanitarie-assistenziali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge...fornire assistenza alle persone non autosufficienti...."* e disciplina, agli articoli 23 e 24, la composizione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che lo stesso sia composto da 6 membri, di cui 5 nominati dall'organo consiliare del Comune di Dogliani ed 1, avente la qualifica di Presidente, nominato "motu proprio" dal Sindaco del Comune di Dogliani.

In vigore dell'articolo 5, comma 2, lett. L, della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, il quale attribuiva alle Province le funzioni in materia di *"controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario"*, la Provincia di Cuneo, con decreto del Presidente n. 40 del 24/12/2014, al cui testo si rinvia integralmente, decretava lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e la nomina del sig. Domenico Stralla, per la durata di un anno e senza oneri economici a carico dell'Amministrazione provinciale, quale Commissario straordinario.

Vista la relazione del Commissario straordinario, datata 03/08/2015, pervenuta al Settore regionale Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità in data 10/11/2015, dalla quale si evince, pur a seguito delle iniziative poste in essere dal Commissario stesso, il permanere di una grave situazione economico-finanziaria della Fondazione.

Vista la nota del Commissario straordinario, n. 73 del 01/12/2015, avente ad oggetto la proposta di proroga del proprio mandato, per la durata di trenta giorni, e la comunicazione circa l'avvio di contatti interlocutori con soggetti potenzialmente interessati alla gestione dell'attività propria della Fondazione.

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Cuneo, n. 67 del 17/12/2015, al cui testo si rinvia integralmente, avente ad oggetto la proroga dell'incarico di Commissario straordinario, al sig. Domenico Stralla, senza oneri economici a carico dell'Amministrazione provinciale, sino al 31/01/2016.

Vista la nota del Commissario straordinario, n. 5 del 25/01/2016, avente ad oggetto la proposta di proroga del proprio mandato per la durata di 180 giorni, rivolta al Presidente della Provincia di Cuneo.

Preso atto che con l'approvazione della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8, comma 1, è stato attuato, a partire dal 2016, il processo di riallocazione, in capo alla Regione, di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della sopra citata L.R. 1/2004, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle II.PP.A.B., "(...) *lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario*".

Richiamato tutto quanto sopra illustrato, si ravvisa la necessità di procedere alla proroga, in parziale sanatoria, dell'incarico di Commissario straordinario della Fondazione Ospedale Civico di Dogliani - Sacra Famiglia con sede in Dogliani (CN), al sig. Modesto Stralla, per la durata di 6 mesi, per il periodo 01/02/2016 - 31/07/2016, e senza oneri economici a carico dell'Amministrazione regionale, con il mandato di:

a) provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, anche mediante l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la struttura;

b) porre in essere tutte le azioni utili ad adottare, tenuto conto dei dati di conoscenza maturati nel corso della gestione commissariale avviata nel dicembre 2014, la valutazione definitiva circa l'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale della Fondazione, procedendo secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

1) promuovere tutte le procedure necessarie, sotto il profilo economico-finanziario, per garantire la prosecuzione dell'attività istituzionale, anche mediante la concessione del servizio a soggetti esterni, in possesso dei requisiti finanziari idonei, compatibilmente con l'onere di assicurare, nel tempo, le posizioni creditorie maturate;

2) verificare, al contempo, le risultanze attive - in termini di effettiva esigibilità - e passive della Fondazione, utili, in caso di esito negativo dell'azione di cui al punto 1), ad avviare la procedura di estinzione e liquidazione della Fondazione;

3) caso l'azione di cui al punto 1) abbia dato esito negativo, avviare, il processo di estinzione della Fondazione, provvedendo, al contempo, all'adozione delle misure necessarie alla collocazione degli ospiti, previo accordo con le rispettive famiglie, presso altre strutture del territorio.

Ritenuto opportuno che, in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato, il Commissario straordinario dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere alla Direzione regionale Coesione Sociale.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha acquisito agli atti la dichiarazione sulla insussistenza di alcuna causa di inconfiribilità, presentata dal sig. Modesto Stralla, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto, la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico oggetto della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;
visto il D.P.R. n. 9/1972;
visto il D.P.R. n. 616/1977;
visto il D.Lgs 207/2001;
vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;
visti gli atti;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare, in parziale sanatoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015 l'incarico di Commissario straordinario della Fondazione Ospedale Civico di Dogliani - Sacra Famiglia con sede in Dogliani (CN), al sig. Modesto Stralla, per la durata di 6 mesi, per il periodo 01/02/2016 - 31/07/2016, e senza oneri economici a carico dell'Amministrazione regionale, con il mandato di:

a) provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, anche mediante l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la struttura;

b) porre in essere tutte le azioni utili ad adottare, tenuto conto dei dati di conoscenza maturati nel corso della gestione commissariale avviata nel dicembre 2014, la valutazione definitiva circa l'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale della Fondazione, procedendo secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

1) promuovere tutte le procedure necessarie, sotto il profilo economico-finanziario, per garantire la prosecuzione dell'attività istituzionale, anche mediante la concessione del servizio a soggetti esterni, in possesso dei requisiti finanziari idonei, compatibilmente con l'onere di assicurare, nel tempo, le posizioni creditorie maturate;

2) verificare, al contempo, le risultanze attive - in termini di effettiva esigibilità - e passive della Fondazione, utili, in caso di esito negativo dell'azione di cui al punto 1), ad avviare la procedura di estinzione e liquidazione della Fondazione;

3) nel caso l'azione di cui al punto 1) abbia dato esito negativo, avviare, il processo di estinzione della Fondazione, provvedendo, al contempo, all'adozione delle misure necessarie alla collocazione degli ospiti, previo accordo con le rispettive famiglie, presso altre strutture del territorio.

In merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato, il Commissario straordinario dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere alla Direzione regionale Coesione Sociale.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

(omissis)